



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 10

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto, Cavinato, Sandonà, Brescacin, Michieletto, Villanova, Dolfin, Zecchinato, Vianello e Bet *

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, N. 23 “NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012- 2016” ED ULTERIORI DISPOSIZIONI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 21 ottobre 2020.

* Con nota del 4 novembre 2020, prot. 14428 il consigliere Finco ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 4 novembre 2020, prot. 14430 i consiglieri Rizzotto, Cavinato, Sandonà, Brescacin e Michieletto hanno sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 5 novembre 2020, prot. 14504 il consigliere Villanova ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 9 novembre 2020, prot. 14744 il consigliere Dolfin ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 9 novembre 2020, prot. 14745 il consigliere Zecchinato ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 16 novembre 2020, prot. 15156 la consigliera Vianello ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 16 novembre 2020, prot. 15157 il consigliere Bet ha sottoscritto la proposta di legge.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, N. 23
“NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E
APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-
2016” ED ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Relazione:

Con la presente proposta di legge si intende introdurre un limite massimo di età anagrafica, di sessantacinque anni, per la nomina a Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale, analogamente a quanto previsto, per i Direttori generali delle ULSS, dall'articolo 13, comma 8 bis, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, viene inoltre ribadito che il trattamento economico complessivo del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale non può essere superiore a quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica, come già previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”, stabilendo che, in ragione delle funzioni e compiti affidati a detta figura dirigenziale, il trattamento economico non può comunque essere inferiore a quello massimo riconosciuto ai direttori generali di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.

Con l'articolo 2 della proposta di legge si prevede l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” in considerazione del fatto che la figura del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale è oggetto di specifica disciplina ad opera della legge regionale legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012 -2016” e della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ULSS”.

L'articolo 3 prevede la clausola di neutralità finanziaria atteso che la proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Infine l'articolo 4 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, N. 23
“NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E
APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-
2016” ED ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46, è aggiunto il seguente:

“4 bis. L’età anagrafica del direttore generale alla sanità e al sociale non può essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina; il trattamento economico complessivo non può superare quello massimo previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica né essere inferiore a quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.”.

Art. 2 - Abrogazione del comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.

1. Il comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è abrogato.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016".....	3
Art. 2 - Abrogazione del comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54"Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".....	3
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 4 - Entrata in vigore.....	3